

CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI in DEROGA

informazioni utili per i Lavoratori coinvolti

DECRETO-LEGGE 17 marzo 2020, n. 18 emergenza epidemiologica COVID-19

Intesa Regionale Friuli Venezia Giulia 27 marzo, come modificata in data 20 aprile 2020

I datori di lavoro che sospendono o riducono l'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica COVID-19 che non possono accedere ad altri ammortizzatori sociali, per i lavoratori dipendenti occupati nel settore agricolo con contratto a tempo determinato, la pesca e la panificazione

POSSONO PRESENTARE

domanda di integrazione salariale in deroga, così come previsto dal D.L. 17 marzo 2020 n° 18 e dall'intesa regionale del Friuli Venezia Giulia del 27 marzo, come modificata in data 20 aprile 2020.



I periodi interessati dalla causale COVID-19 possono essere **dal 23 febbraio 2020**, con **durata massima di nove settimane** e comunque entro il mese di agosto 2020.

Il ricorso alla CIG DEROGA può essere:

- ➔ a zero ore, quando il lavoratore è sospeso per tutta la settimana;
- ➔ a orario ridotto, quando le ore di sospensione non coprono tutta la settimana lavorativa, ma solo una parte.

Quali possono essere i lavoratori interessati

Operai, impiegati, quadri, lavoratori apprendisti o somministrati, con rapporto di lavoro subordinato assunti con contratto a tempo indeterminato, a termine o part-time, in forza alla data del 17 marzo 2020. Sono esclusi i dirigenti.

La procedura di consultazione sindacale

Per l'attivazione della cassa integrazione in deroga, **l'azienda ha l'obbligo di informare preventivamente le RSA/RSU o le OO.SS.** di categoria più rappresentative a livello territoriale su: le cause di sospensione, l'entità e la durata prevedibile e il numero dei lavoratori interessati.

Le OO.SS. possono chiedere un esame congiunto che, stante la situazione di emergenza sanitaria può essere svolto in via telematica entro i tre giorni successivi alla comunicazione preventiva. In tale occasione verrà redatto un verbale contenente: data d'inizio, periodo, numero di lavoratori coinvolti e il tipo di sospensione.

Sede di UDINE

Via T.Ciconi, 16 – 33100 Udine
☎ 0432 246471 Fax 0432 246470
e-mail: fai.udine@cisl.it

Sede di GEMONA

Via Roma, 148 - 33013 Gemona
☎ 0432 246471 Fax 0432 246470
e-mail: fai.udine@cisl.it

Sede di PORDENONE

Via S.Valentino 30 - 33170 Pordenone
☎ 0434 549914 - fax: 0434 45085
e-mail: fai.pordenone@cisl.it

Sede TRIESTE GORIZIA

Via Manzoni 5 – 34170 Gorizia
☎ 0481 533321 Fax 0481 34615
e-mail fai.gorizia@cisl.it

→ Per le Aziende che occupano fino a 5 dipendenti non è obbligatorio l'accordo sindacale ed è sufficiente l'informativa alle OO.SS.



Durata: l'integrazione salariale ordinaria in deroga può essere corrisposta per massimo 9 settimane e comunque nel periodo intercorrente dal 23 Febbraio al mese 31 Agosto 2020.

Il trattamento economico: ogni anno vengono adeguati gli importi delle retribuzioni da prendere a riferimento ed i massimali di Cig (circolare Inps n.20 del 10 febbraio 2020) che si distinguono in due fasce.

La retribuzione di riferimento è data dal lordo mensile del lavoratore e dalle quote degli istituti a maturazione annuale (es. 13[^] e 14[^]).

Il calcolo della Cigd, pur avendo un massimale mensile fisso, è variabile da mese a mese, in considerazione delle ore lavorative di calendario previste nel mese interessato alla Cassa; infatti, l'importo mensile della Cigd deve essere diviso per il numero delle ore lavorative nel mese interessato ed il risultato deve essere moltiplicato per le ore per le quali è intervenuta la Cigd.

Retribuzione di riferimento	Cigo mensile Massimale	Trattenuta previdenziale	Imponibile fiscale	Importo orario CIGO
fino a € 2.159,48	€ 998,18	5,84%	€ 939,89	Variabile in base alle H. del mese
oltre € 2.149,48	€ 1.199,72	5,84%	€ 1.129,66	

Esempio calcolo per il mese di marzo 2020: 22 giorni lavorabili x 8 H = 176 ore/mese

Calcolo indennità oraria: € 939,89 : 176 ore = € 5,34.- oppure € 1.129,66:176 = € 6,42.-

Pagamento

A differenza della Cassa Integrazione Ordinaria, non è previsto per quella in Deroga l'anticipo del pagamento da parte delle aziende, questo significa ricevere direttamente da parte dell'Inps la relativa indennità. Il lavoratore potrà richiedere un anticipo alle banche che hanno sottoscritto la convenzione del 30 marzo 2020 tra l'ABI (Associazione Bancaria Italiana), Cgil, Cisl, Uil e Ugl e tutte le associazioni dei datori di lavoro, con l'assistenza del Ministero del Lavoro e dell'INPS.

Altre informazioni utili e maturazione istituti

Ferie – ROL ed ex festività

Quando la CIGD assume per il lavoratore carattere continuativo, di norma non maturano le ferie ed i permessi. Nel caso in cui il lavoratore, possa vantare un'attività lavorativa per un periodo superiore alla metà del mese stesso, è prevista la maturazione dell'intero rateo di ferie e permessi.

Assegno per il nucleo familiare

➔ spetta per intero, come se il lavoratore non fosse sospeso.



13[^] e 14[^] Mensilità

Se la CIGD è a zero ore la 13[^] e 14[^] è compresa nel massimale retributivo mensile (cioè chi è sospeso mese intero non matura questi ratei); mentre se il lavoratore nel mese ha un'attività lavorativa superiore alla metà delle giornate lavorabili del mese ha diritto al rateo intero di 13[^] e 14[^] a carico aziendale.

Malattia:

- ➔ in caso di **sospensione a zero ore**, il lavoratore potrà continuare ad usufruire della Cigd, in quanto l'attività è totalmente sospesa e non c'è obbligo di prestazione da parte del lavoratore;
- ➔ qualora vi sia **attività lavorativa ad orario ridotto** la malattia prevale sulla Cigd ed è dovuta l'**indennità di malattia**,
- ➔ qualora la **malattia** sia **precedente** all'inizio della sospensione per Cigd, si avranno **due casi**:



- ✓ se tutto il personale in forza nel reparto cui il lavoratore appartiene ha sospeso l'attività, anche il lavoratore in malattia entrerà in Cigd dall'inizio della stessa;
- ✓ qualora, invece, non venga sospeso dal lavoro tutto il personale del reparto cui il lavoratore appartiene, il lavoratore in malattia continuerà a beneficiare dell'indennità di malattia prevista dal Ccnl.

In caso di malattia, è sempre necessario avvisare l'azienda, nei termini previsti dal Ccnl; altresì osservare gli orari di reperibilità:

dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 17.00 alle 19.00

Incluso sabato - domenica se compreso nel certificato medico

ORARI VISITE FISCALI



Infortunio l'infortunio **prevale** sulla Cassa Integrazione.

Maternità

Le lavoratrici in maternità non possono essere sospese in Cigd durante tutto il periodo in cui vige il divieto di licenziamento, cioè dall'inizio del periodo di gestazione fino al compimento dell'anno di vita del bambino, salvo in cui sia sospesa l'intera attività dell'azienda o del reparto in cui la stessa prestava attività. In tal caso prevale il periodo d'interdizione obbligatorio con relativa indennità.



Scatti di Anzianità anche in CigD, continuano a maturare.

Trattamento di fine rapporto (TFR) matura per intero a completo carico dell'azienda.

Fondo Pensione di previdenza complementare

Nei periodi di Cigd la **trattenuta a carico del lavoratore per il Fondo Complementare è sospesa** per tutte le giornate di Cigd effettuate. Il TFR viene regolarmente versato al Fondo Complementare.

Trattamento Previdenziale

I periodi trascorsi in Cigd sono riconosciuti per il conseguimento del **diritto alla pensione** d'anzianità, vecchiaia, invalidità e superstiti. I contributi, pur essendo figurativi, valgono come fosse lavoro effettivo infatti l'Inps terrà conto della retribuzione sulla quale è stata calcolata la cassa integrazione, quindi la retribuzione che il lavoratore avrebbe percepito se avesse effettivamente lavorato.

Festività: qualora durante il periodo di Cigd cadano delle festività, ai lavoratori compete il seguente trattamento, tenendo conto che le retribuzioni sono mensilizzate:

FESTIVITÀ INFRASETTIMANALI:

- ✓ **sospesi a zero ore:** viene retribuita la Cassa e non la festività;
- ✓ **a orario ridotto:** le festività sono a carico del datore di lavoro;

➔ Le festività cadenti di domenica sono a carico del datore di lavoro sia in caso di sospensiva a zero ore che a orario ridotto.



Permessi L 104 vengono regolamentati dall'art.24 del DL n° 18 del 17 marzo 2020.

Permessi donazione sangue se il lavoratore è sospeso in Cigd, non spetta la retribuzione della giornata, ma la cassa integrazione.

Cara/o Lavoratrice/lavoratore in questo periodo particolare, come saprai, non possiamo effettuare le normali assemblee informative e quindi incontrarci di persona, crediamo di farti cosa utile inviandoti questa nostra prima informativa. Appena le condizioni lo consentiranno sarà nostra premura incontrarti personalmente.

➔ Nel frattempo se necessiti maggiori informazioni puoi contattarci ai cellulari sotto riportati. A presto.

FAI Cisl del Friuli Venezia Giulia

per TUTTE le INFORMAZIONI CHIAMA la FAI CISL



OPERATORE	CELLULARE	Territorio
GOBBO STEFANO	331-6461275	Udine/Alto Friuli
SPELAT GIORGIO	337-1576642	Alto Friuli/Udine
SAVI MARCO	333-6580833	Trieste/Gorizia
MARSON MICHELA	335-1055244	Gorizia/Trieste
MENEGOZ ANDREA	338-7853911	Pordenone
FAI Pordenone	334-6645620	Pordenone